

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2022/02625 Del: 22/04/2022 Esecutivo Da: 22/04/2022 Proponente: Servizio Viabilità
--

OGGETTO:

Accordo Quadro per Servizi Archeologici 2022 - Approvazione elaborati ed affidamento alla AR/S ARCHEOSISTEMI Societa' Cooperativa

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28/02/2022 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2022/2024: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2022 ed il bilancio pluriennale 2022-2024;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 30/03/21 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;

Premesso che:

- nell'ambito degli interventi di manutenzione e/o riqualificazione della rete viaria del Comune di Firenze, in particolare mediante interventi manutentivi e di riqualificazione dei piani viabili, marciapiedi e sottoservizi, ricorre con frequenza l'esigenza di provvedere, nel corso dei lavori, all'esecuzione di scavi a profondità maggiori rispetto al livello superficiale della pavimentazione;
- in considerazione di ciò e della significativa estensione della rete viaria, l'Amministrazione ritiene

necessario procedere all'affidamento del servizio professionale archeologico, per l'espletamento di vari servizi archeologici, come meglio dettagliati nella Relazione Tecnica allegata quale parte integrante del presente atto;

Ritenuto opportuno, in considerazione della pluralità di interventi manutentivi e di riqualificazione, per i quali non è programmabile/predeterminabile la necessità di ricorrere a servizi professionali archeologici, pervenire al coordinamento unitario dei servizi archeologici di supporto ai lavori/progetti tramite apposito Accordo Quadro, disciplinato ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da cui far risultare le condizioni alle quali l'affidatario del servizio si obbliga ad eseguire le prestazioni che di volta in volta gli verranno richieste con appositi contratti applicativi;

Dato atto che nel Programma Biennale degli acquisti di Forniture e Servizi 2022-2023 del Comune di Firenze è previsto per l'anno 2022 l'Accordo Quadro per Servizi Archeologici per un importo di € 130.000,00, con il CUI 9190477D88;

Tenuto conto che:

- con l'Accordo Quadro si stabilisce la tipologia delle possibili prestazioni affidabili, elencate nel Capitolato e nell'Elenco Prezzi, la durata dell'Accordo Quadro e il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i servizi.
- le singole prestazioni che saranno di volta in volta individuate dall'Amministrazione saranno disciplinate con specifici moduli d'ordine il cui importo sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e secondo i criteri stabiliti negli elaborati di Accordo Quadro, allegati quali parti integranti del presente provvedimento;

Visti gli elaborati dell'Accordo Quadro per "Servizi Archeologici" per la somma complessiva di € 130.000,00 di cui € 1.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso composti da:

- Relazione tecnico-illustrativa;
- Capitolato speciale di appalto;
- Capitolato prestazionale tecnico;
- Elenco Prezzi;

Dato atto che:

- trattandosi di Accordo Quadro, le prestazioni da realizzarsi non sono predeterminabili nel numero e nella localizzazione e che le varie tipologie di servizi sono sinteticamente e in maniera non esaustiva, riportate negli elaborati di Accordo Quadro, allegati parte integrante del presente atto;
- l'aggiudicazione e la stipula dell'accordo quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante nei confronti dell'appaltatore, costituendo l'Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti applicativi;
- l'appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, fintantoché la Stazione Appaltante non darà esecuzione ai contratti applicativi;

Richiamati:

- l'art. 192 del D. Lgs 267/2000, con il quale è stata attribuita ai Dirigenti la competenza ad adottare, prima della stipula dei contratti, apposita determinazione a contrattare indicante: a) il fine che il contratto intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, in base al quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art.1 comma 2 let. a) del D.L. 76/2020 come modificato dal D.L. 77/2021 dalla L.120/2020, in base al quale le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei servizi di importo inferiore ad € 139.000,00 mediante affidamento diretto;
- l'art.1 comma 3 del D.L. 76/2020, in base al quale gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Visto il comma 450, art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dal D.L. 52/2012 poi convertito da legge n. 94/2012, che ha posto l'obbligo anche per gli enti pubblici territoriali di ricorrere, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero a altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010, n. 207, oggi abrogato dal D.Lgs. 50/2016, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, programma

START.

Preso atto che:

- nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 D.Lgs 50/2016, la Stazione Appaltante ha attivato mediante la piattaforma telematica START una procedura concorrenziale per l'affidamento diretto ex art. 1 comma 2 let. a) del D.L. 76/2020 dell'Accordo Quadro in questione, inviando richiesta di preventivo ai n.2 operatori economici di seguito elencati:
 - B&P ARCHEOLOGIA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE ARCHEOLOGI - P. IVA 02172860971
 - AR/S ARCHEOSISTEMI Società Cooperativa - P. IVA 01249610351
- in esito a tale procedura concorrenziale, dalla comparazione delle offerte pervenute, agli atti della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, la migliore offerta risulta quella presentata dall'operatore economico AR/S ARCHEOSISTEMI Società Cooperativa, che ha presentato un'offerta di € 96.371,48 comprensivi di € 1.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente ad un ribasso del 5,99999% sull'importo posto a base dell'affidamento, come da relativa offerta allegata quale parte integrante del presente provvedimento;

Atteso che l'offerta dell'operatore economico sopra citato è ritenuta congrua in relazione alla tipologia del servizio richiesto;

Dato atto:

- del rispetto, nell'espletamento della procedura in questione, dei principi di economicità, efficacia, tempestività, rotazione, correttezza, trasparenza e proporzionalità;
- che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Ing. Alessandro Mercaldo;

Considerato che l'operatore economico sopra citato è in possesso dell'esperienza necessaria per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, come previsto dall'art. 1 co.2 D.L. 16/07/2020, n. 76 e come documentato dal curriculum conservato in atti, nonché dei requisiti speciali di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, mentre sono in corso i controlli relativi al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;

Visto il DURC regolare dell'operatore economico, con scadenza il 18/06/2022, mantenuto agli atti dell'Ufficio;

Ritenuto, pertanto di poter affidare, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett.a) del D.L. 76/2020, all'operatore economico AR/S ARCHEOSISTEMI Società Cooperativa con sede legale in Reggio nell'Emilia, Via Nove Martiri 11/A - P.I. 01249610351, fatti salvi gli esiti positivi dei controlli di legge in corso di ultimazione - l'Accordo

Quadro per "Servizi Archeologici", per un importo massimo di servizi affidabili, nel periodo di validità dello stesso, di € 102.459,02 oltre iva di legge;

Dato atto che il **CIG** dell'accordo quadro in questione risulta essere il seguente: **9190477D88**

Visto lo schema di Contratto di Accordo Quadro, allegato parte integrante al presente atto;

Richiamata la Del/Par n.77/2018 in cui la Corte dei Conti - sez. regionale di controllo per la Campania enuncia, in materia di Accordo Quadro, i seguenti principi:

- la stipulazione dell'accordo quadro o la previsione di una sua stipulazione, in quanto non costituisce titolo per il sorgere di obbligazioni pecuniarie, non consente di impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce (art. 183 TUEL);
- ad essere oggetto di considerazione, previsione e di eventuale impegno devono essere i contratti attuativi che si prevede di porre in essere ed il loro valore;
- non è la stipulazione dell'accordo quadro o la procedura di scelta del contraente a fare sorgere l'obbligo di adempimenti contabili, bensì il correlato contratto attuativo;

Dato atto pertanto che la stipula del contratto di Accordo Quadro non è subordinata all'assunzione dell'impegno di spesa da parte dell'Amministrazione, e che pertanto al finanziamento dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro in questione sarà provveduto di volta in volta, in riferimento al singolo intervento manutentivo per il quale si presenti la necessità di ricorrere ai servizi di cui al presente atto, finanziando il singolo contratto applicativo a valere sulle somme a disposizione nel quadro economico dell'opera in questione ed assumendo i conseguenti necessari impegni di spesa;

Viste le disposizioni del Piano per la prevenzione della corruzione approvato con deliberazione di Giunta n. DG/2022/00020 (PTPC 2022 - 2024);

Visto il Codice di Comportamento del Comune di Firenze;

Dato atto che non a carico del sottoscritto RUP Ing. Alessandro Mercaldo cause di conflitto di interessi, ex art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l'adozione del presente atto, sia in relazione all'oggetto dei servizi del sopracitato Accordo Quadro, sia nei confronti dell'affidatario dello stesso, come risulta da apposita dichiarazione allegata quale parte integrante del presente atto;

Richiamati i principi e le disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e,

in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art. 21 del Regolamento per l'Organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze.

Visto l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

Visti gli artt. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs 50 del 18.04.2016;

Visto il DPR 207/2010, relativamente alle disposizioni ancora vigenti;

DETERMINA

1. Di approvare gli elaborati di Accordo Quadro avente ad oggetto il "Servizi Archeologici" come descritti in narrativa e tutti allegati quale parte integrante del presente atto.
2. Di affidare ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett.a) del D.L. 76/2020, all'operatore economico AR/S ARCHEOSISTEMI Societa' Cooperativa con sede legale in Reggio nell'Emilia, Via Nove Martiri 11/A - P.I. 01249610351, l'Accordo Quadro di cui al precedente punto 1 - CIG 9190477D88, secondo l'offerta presentata, allegata parte integrante del presente provvedimento, per un importo massimo di servizi affidabili, nel periodo di validità dello stesso, di 102.459,02 oltre iva 22%, fatti salvi gli esiti positivi dei controlli in corso di ultimazione.
3. Di dare atto che al finanziamento dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro di cui ai precedenti punti 1 e 2 sarà provveduto di volta in volta, in riferimento al singolo intervento manutentivo per il quale si presenti la necessità di ricorrere ai servizi di cui al presente atto, finanziando il singolo contratto applicativo a valere sulle somme a disposizione nel quadro economico dell'opera in questione ed assumendo i conseguenti necessari impegni di spesa.
4. Di approvare lo Schema di Contratto di Accordo Quadro, allegato parte integrante al presente atto.
5. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Ing. Alessandro Mercaldo.

ALLEGATI INTEGRANTI

Dichiarazione RUP assenza conflitto di interesse - 382f8816e880239b1f2af2ec718cbc6367f292b93cc592e77d366b412795cac7

Offerta economica su START - bab768f564a4fcff88fca2d2d93070ed139ba37ba4bb5022f271d8657aa9304f

Schema Contratto - 5f31f80d5aa6b600c70dc90b7b79a1fafe167253422f7733e5882d9e2ab837fa

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Mercaldo

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.